

Polizia «creativa» - Pane, amore e fantasia...

Come in quel film in bianco e nero degli anni '50.

Il pane sempre più scarso e da come si mettono le cose, presto affiancato dall'acqua.

I governi che si succedono, di qualsiasi colore, e di qualsiasi provenienza, continuano a tagliare indiscriminatamente sui capitoli di spesa della sicurezza.

E taglia oggi, taglia domani siamo arrivati all'osso.

Ora davvero più di così non si può fare.

Il pane è razionato oltre ogni misura sostenibile: quando la soglia di povertà si avvicina per migliaia di poliziotti, la sicurezza comincia a correre seri rischi.

Non si può fare il poliziotto se manca l'equilibrio, la serenità, la tranquillità d'animo.

Amore: ci vogliono tutti bene, ci sono vicini, si indignano quando riescono a percepire come veniamo trattati.

A parole, stanno tutti dalla nostra parte.

Amore tanto quindi, soprattutto quando non costa niente, soprattutto quando non comporta impegni a breve scadenza.

Ci vogliono molto bene in questo momento i politici dell'opposizione, quelli che fino a ieri non sono stati tanto teneri con noi e contro i quali abbiamo dovuto protestare fieramente e con determinazione, evitando tutti i danni possibili.

Ci vogliono bene i cittadini che ci mettono in testa insieme ai Carabinieri nei sondaggi di gradimento; molto più in alto dei magistrati, della Chiesa, e, inutile dirlo della stessa politica.

Ci vogliono bene dalle parte dell'Esecutivo, anche se poi al momento di incassare il "minimo" sindacale dovuto, alcuni spariscono come neve al sole, altri più coraggiosi rimangono e fanno la faccia triste di chi è costretto ad essere corto di braccia perché altro non può fare e altri infine, come i bambini colti sul fatto, negano: non è vero che sto tagliando, anzi sto addirittura incrementando.

Come se la matematica fosse un'opinione plasmabile a seconda delle singole esigenze.

Fantasia soprattutto, fantasia sfrenata e a volte francamente insostenibile.

A livello un po' più alto un ministro delle finanze escogitò in tempi

di crisi la finanza "creativa": a nostro livello qualche burocrate pratica la polizia "creativa".

Il momento è drammatico, le casse sono vuote, la crisi avanza?

Nessuna paura: abbiamo il fior fiore della burocrazia, l'ingegno non ci manca, e come quei cuochi di fama mondiale che con quattro erbette di campo e un po' di spaghetti riescono a preparare un primo da competizione culinaria, loro, con quattro soldi e un po' di inventiva riescono ad escogitare la trovata vincente, quella che fa fare bella figura al proprio sponsor, quella che risolve una situazione apparentemente senza via d'uscita.

Manca la benzina per le macchine: e che ci vuole?

Con la Fuel Card sperimentata con strepitoso successo di critica e di pubblico nelle province di Chieti e di Teramo, il problema dei rifornimenti alle auto in servizio di polizia è risolto.

Chiunque abbia in consegna un'auto della polizia e si trovi a corto di carburante, si presenta al rifornimento, tira fuori la Fuel Card, fa il pieno e via, di corsa verso nuove avventure.

Unico punto dolente, il punto 7 del decalogo di utilizzo della Fuel

Card: "Il dipendente anticipa la somma di denaro chiedendone poi la restituzione" non è purtroppo uno scherzo.

È la previsione testuale dell'ordinanza relativa all'utilizzo della Fuel Card.

Ogni commento appare superfluo.

Assumendomi pienamente ogni responsabilità, invito tutti i lettori di questo editoriale a disattendere senza esitazione l'ordine superiore così imposto: anzi, prendendo per buona l'intenzione del burocrate che lo ha proposto, chiederò personalmente ai vertici del Dipartimento di impartire una circolare con la quale si stabilisce che l'inventore di questa geniale trovata, anticipi di tasca sua quanto necessario per la circolazione delle nostre auto.

Chiedendone, ben inteso, la restituzione, se lo ritiene opportuno.

Fantasia quanta ne vogliamo.

Mancano le auto; e che ci vuole? Si torna alle biciclette: biciclette con colori di istituto.

Utilissime per rincorrere i rapinatori che dopo la rapina in banca si allontanano a bordo di monopattino, indispensabili per arrestare i bambini che sulle spiagge del nostro Paese massacrano i bagnanti a col-

pi di gavettono.

Biciclette colorate di istituto, come nei film americani che ogni tv che si rispetti rispolvera nel mese di agosto dagli scaffali impolverati.

Trovate buone per un articolo di giornale, per una discussione negli show televisivi in cui puntualmente un politico del Governo pontifica sull'utilità del servizio, mentre tutti gli altri ne sottolineano l'assurda inutilità.

E così via chi più ne ha più ne metta: con qualche complicazione dovuta come sempre agli appassionati scontri tra burocrati operanti in uffici diversi: in quel di Macerata per esempio è successo che i colleghi alla fine della pedalata non hanno potuto ricoverare le biciclette presso il Distaccamento di Polizia Stradale perché le biciclette erano in carico alla Questura.

Fantasia finché si vuole ma al momento giusto ognuno per se e Dio per tutti.

Se non ci fosse da ridere, ci verrebbe da piangere.

Sarebbe il caso di ridurre il livello di fantasia, di dare attuazione alle intenzioni d'amore e soprattutto di aumentare le razioni di pane: il "popolo" adesso comincia ad aver fame.

Felice Romano

Assunzioni e concorsi

Come è noto, nei prossimi giorni verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che annualmente autorizza le assunzioni: il Siulp ha indirizzato nei giorni scorsi al Capo della Polizia una lettera in cui chiede l'assunzione dei giovani volontari in ferma breve (vfb) che hanno ad oggi completato la ferma e di tutti i volontari in ferma prefissata di 1 anno (vfp1) vincitori del concorso a 1507 allievi agenti pubblicato sulla G.U. del 12 dicembre 2006. Nel prossimo mese di settembre verranno avviati al corso di formazione iniziale i 268 ragazzi "residui" del bando a 350 posti da vfb arruolati nel 2003 (ufficiosamente il 16 settembre presso la Saa di Alessandria) e i vincitori del bando a 369 vfb arruolati nel 2004 (ufficiosamente il 23 settembre presso la Saa di Peschiera del Grada-184 unità e Piacenza-185 unità). Le graduatorie finali dei vfb 2003-2004 e dei vfp1 2006 sono su siulp.it.

La tempestiva assunzione di tutto il personale disponibile (nei prossimi mesi completeranno la ferma triennale anche i 408 vfb arruolati nel 2005) consentirà di dare sfogo alle legittime aspirazioni degli interessati e di realizzare il turn over necessario anche per l'avvio dei concorsi interni, in particolare quelli per l'accesso ai ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori, nonché per la promozione alla qualifica di ispettore superiore-sup, concorsi per i quali la Polizia di Stato è in netto ritardo rispetto alle Forze di polizia ad ordinamento militare; per il concorso relativo all'accesso al ruolo dei sovrintendenti il Servizio preposto, a causa di oggettive difficoltà dovute a carenza di personale e lungaggini procedurali, non appare in condizioni di portare a termine i due concorsi previsti in relazione alle vacanze determinatesi al 31 dicembre di ciascuna annualità nell'ambito di un anno solare, per cui il ritardo anziché ridursi addirittura si

aggrava sempre di più.

Le medesime difficoltà gestionali fanno sì che il 1° settembre prossimo, allorché migliaia di ispettori capo avranno maturato l'anzianità minima per poter partecipare al concorso per solo titoli relativo al 2008 per la promozione ad ispettore superiore, pur essendoci centinaia di vacanze vedranno frustrata la propria legittima aspirazione dall'omesso svolgimento dei residui e "prodromici" concorsi per titoli ed esami relativi agli anni 2004, 2005, 2006 e 2007.

Quanto diminuisce la retribuzione in caso di malattia

Pagina 2

Nuova circolare esplicativa sul diritto allo studio

Pagina 3

Rimandato a settembre

E alla fine il confronto c'è stato: il 23 luglio presso il Viminale Roberto Maroni, Ministro dell'interno, ha incontrato il Siulp e tutti i sindacati di polizia, presenti il Sottosegretario Alfredo Mantovano ed il Capo della Polizia Antonio Manganeli.

Il Ministro dell'interno è un uomo straordinariamente concreto, di poche parole e con le idee molto chiare in fatto di sicurezza.

Quando ho avuto l'onore di aprire gli interventi sindacali, ho subito posto l'accento sulle questioni principali.

Contrariamente a quanto dichiarato in campagna elettorale, l'attuale Governo anziché incrementare le risorse per la sicurezza ha deliberato, coscientemente, dei tagli gravissimi: la cosa già di per se preoccupante, lo diventa ancora di più se guardiamo a quello che è successo negli ultimi anni ad opera di tutti i governi che in questo periodo si sono succeduti alla guida del Paese.

Da anni tutti gli Esecutivi tagliano le risorse per la sicurezza: la nostra Amministrazione finché ha potuto ha evitato ripercussioni negative per il personale, grazie soprattutto all'azione di stimolo e di controllo del Siulp e dei sindacati di polizia.

Ora purtroppo non c'è più niente da fare: la nostra Amministrazione è come un organismo che comincia a mangiarsi da solo.

Alcuni colleghi hanno già riscontrato la decurtazione dello straordinario, che per noi non è un optional né una remota eventualità: lo straordinario è poco "stra" e molto "ordinario", nel senso che tutti i poliziotti sono costretti a farlo quotidianamente, ed il reddito da straordinario è considerato da tutti reddito fisso.

Il taglio dello straordinario per noi vuol dire a tutti gli effetti una riduzione dello "stipendio", ossia del reddito fisso.

Ho spiegato al Ministro che se questo Esecutivo intende rinnovare i contratti dei poliziotti calcolando l'inflazione all'1,7% mentre quella reale attestata dalle statistiche ufficiali è intorno al 3,9%, i primi ad essere colpiti saranno gli operatori di polizia.

Ho lanciato l'allarme su un problema di cui nessuno sembra accorgersi: l'Istat ha fissato la soglia di povertà intorno ad un reddito familiare di 1900 euro mensili.

Un agente di polizia si attesta su un trattamento retributivo da 1300 euro mensili tutto compreso: ne consegue che i colleghi monoreddito sono ben al di sotto della soglia di povertà.

E si permettono di tagliare ulteriormente le retribuzioni.

Mancano 6000 poliziotti in organico, e altri 1500 verranno a mancare ogni anno per i prossimi anni: ne assumeranno sì e no un migliaio.

Qualcuno vuol farsi carico di questo problema?

Cosa devono fare quei colleghi che da 5/6 anni fanno i lavori più pesanti, di pianonamento ai posti fissi, di controllo del territorio, di ordine pubblico: quando ar-

riverrà il momento del cambio per loro, quando potranno anche loro aspirare ad un concorso per la progressione in carriera?

Le nostre macchine non possono andare avanti con le chiacchiere o con le promesse: hanno bisogno di benzina, la benzina aumenta in percentuali da record e le spese per la benzina vengono tagliate con percentuali da record.

Come si fa seriamente a chiamare tutto questo: "incremento delle risorse per la sicurezza?"

I governi, tutti i governi, hanno avuto l'esigenza di tagliare sulla pubblica amministrazione: e siccome la funzione di polizia compete a pubbliche amministrazioni, anche la sicurezza è stata massacrata dai tagli.

Ora però noi invochiamo una questione di correttezza nei confronti dell'opinione pubblica, del Paese e degli operatori di polizia: si deve dire con chiare lettere che in questo modo il livello di sicurezza offerto ai cittadini si abbassa paurosamente.

È allarme rosso: stiamo per toccare il

marginale dell'insicurezza.

Possiamo fare molto per impedirlo: possiamo denunciare innanzitutto la contraddizione tra il dire e il fare che ha caratterizzato l'attività di tutte le coalizioni politiche negli ultimi anni: non lo facciamo per fini politici, ma per concretezza d'azione e di risultato.

Quando si taglia e si mette a rischio la sicurezza dei cittadini non ci si può permettere il lusso di negare l'evidenza e di contrabbandare i tagli per le risorse: perché questa è mancanza di rispetto, perché questa sarebbe una truffa.

Quando si tagliano gli stipendi dei poliziotti non si può dire che si è vicini alle loro esigenze, che vi è un sentimento di riconoscenza nei loro confronti: i poliziotti continueranno a lavorare e a sacrificarsi per il bene comune, ma devono sapere cosa esattamente il Governo sta facendo nei loro confronti.

Perché il rischio è questo: che i cittadini vogliono una cosa e che il Governo ne faccia un'altra, dando però l'illusione che sta facendo le cose che i cittadini voglio-

no: più risorse per la sicurezza, migliori stipendi a chi la sicurezza la garantisce ogni giorno a rischio della propria incolumità.

Per tutto questo il mio intervento pacato nei toni ma durissimo nei contenuti doveva necessariamente suscitare una reazione nel massimo rappresentante del Viminale.

Poteva essere una reazione da persona autoritaria, autorevole, o obiettiva.

È stata quella del Ministro Roberto Maroni la reazione di un uomo obiettivo, concreto ed alle prese con un lavoro difficilissimo: far parte di un Governo che deve tagliare sulle spese della pubblica amministrazione e trovarsi nelle condizioni di dover difendere gli uomini e le donne che lavorano con grande professionalità e con grande sacrificio per il bene comune.

Maroni si è quindi impegnato, ufficialmente, per far sì che i tagli alla sicurezza vengano per quanto possibile evitati: non ha minimamente tentato come altri hanno fatto di negare la loro esistenza o la loro effettiva portata.

Non ha promesso miracoli economici o mirabolanti rimedi per sistemare le mille questioni aperte: ha semplicemente preso l'impegno ad attivarsi su tutti i fronti possibili affinché gli operatori di polizia non paghino più di quanto sinora abbiano pagato.

Da persona concreta ha posto ulteriori problemi concreti: bisogna studiare un vero riordino delle carriere, bisogna rivedere la stessa 121 dell'81 per creare strumenti più moderni ed efficaci per l'odierna funzione di polizia, bisogna rivedere gli organici di polizia, fermi al 1989.

D'altra parte nel 1989 cadeva il muro di Berlino, per dirla con le sue stesse parole e tutto quello che è successo in questi trent'anni fa parte di un'altra storia: perché la Polizia di trent'anni fa deve essere ancora la Polizia dei prossimi trent'anni?

Siamo persone concrete anche noi, sappiamo distinguere le chiacchiere dai fatti.

Continuiamo pertanto, e saremo in piazza la settimana prossima, con tutti i sindacati di polizia, per protestare contro i tagli alla sicurezza.

Ci è piaciuto molto il Ministro Maroni, l'approccio concreto che ha ai problemi, e la determinazione che dimostra nel volerli affrontare e risolvere.

Se si impegna, ce la può fare: per adesso non possiamo bocciarlo né possiamo promuoverlo; scriveremo sulla sua pagella: "Rimandato a settembre".

F. Romano

Proiezioni orientative della riduzione stipendiale sulla retribuzione mensile applicate ai sensi dell'art. 71 del DL 112/2008 sull'indennità pensionabile e sull'eventuale assegno di funzione sui primi 10 giorni di malattia

Qualifica	parametro stipendiale	Retribuzione mensile min. lorda	Riduzione minima lorda per 10 giorni	Riduzione minima netta per 10 giorni
Vice questore aggiunto	150,00	3006,22	315,82	177,89
Commissario capo	144,50	2780,86	265,87	159,45
Commissario	139,00	2698,08	263,43	165,95
Isp. sup. sost. comm.	139,00	2832,33	308,18	181,80
Isp. re sup. (+ 8 anni)	135,50	2784,29	308,18	186,50
Ispettore superiore	133,00	2749,98	308,18	189,85
Ispettore capo	128,00	2646,55	296,58	192,34
Ispettore	124,00	2568,75	288,95	190,89
Vice ispettore	120,75	2501,74	281,48	185,94
Sovr.te capo (+ 8 anni)	122,50	2542,43	287,04	189,64
Sovrintendente capo	120,25	2511,55	287,04	189,64
Sovrintendente	116,25	2414,75	273,07	180,37
Vice sovrintendente	112,25	2356,55	271,97	179,64
Assi.te capo (+ 8 anni)	113,50	2277,39	239,87	158,49
Assistente capo	111,50	2249,94	239,87	158,49
Assistente	108,00	2027,60	181,77	120,55
Agente scelto	104,50	1934,56	166,77	110,60
Agente	101,25	1857,56	159,70	103,44

Al fine di ottenere proiezioni estremamente prudenziali e pertanto comunque approssimate PER DIFETTO la media stipendiale evidenziata NON tiene conto della vacanza contrattuale e si riferisce ai MINIMI previsti e, quindi NON, tiene conto di elementi che potrebbero non essere corrisposti o corrisposti in misura variabile; gli importi quindi non comprendo la RIA né l'assegno di funzione per 29 anni di servizio, mentre si tiene conto dell'assegno di funzione per 17 anni di servizio solo per le qualifiche cui non è concretamente possibile accedere senza questa anzianità. Sempre per ottenere stime prudenziali approssimate PER DIFETTO non sono stati considerati, per effettuare le proiezioni al netto, gli effetti delle competenze accessorie nella determinazione dell'Irpef. Le proiezioni sono state effettuate su stime di emolumenti al netto di RAP ed IRPEF senza considerare le aliquote contributivo/retributivo né le detrazioni.

In altre parole, soprattutto per il personale che fruisce dell'assegno di funzione per 29 anni di servizio e per quello che fruisce dell'assegno di funzione per 17 anni di servizio essendo inquadrato in una qualifica cui è possibile accedere senza necessariamente avere quell'anzianità, le riduzioni potrebbero essere dal 10 a al 20 per cento più elevate di quelle evidenziate, che sono sì ripete da considerarsi MINIME. Esse incidono mediamente per circa un terzo sulla retribuzione dei primi 10 giorni di malattia e per un dieci per cento su quella mensile.

Va evidenziato infine che nell'arco di un mese potrebbero verificarsi più periodi di malattia della durata di dieci giorni ciascuno o frazioni di tali periodi, con conseguenti riduzioni che potrebbero raggiungere e superare il venti per cento della retribuzione netta mensile.

Se vuoi ricevere questo notiziario via e-mail in versione PDF in tempo reale e direttamente a casa tua invia una e-mail a: siulp.barl@tin.it, indicando il nome, il cognome ed il posto di lavoro. Il tuo indirizzo di posta elettronica verrà automaticamente inserito nell'apposito elenco dei destinatari di questo servizio.

Diritto allo studio: circolare esplicativa

Con circolare n. 333-A/9807.F.10 del 29 luglio scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha affrontato il tema del diritto allo studio: le disposizioni normative in materia sono rappresentate principalmente dalle disposizioni contenute nell'art. 78 del d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, che poi ha subito rilevanti modifiche con l'entrata in vigore del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 e del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 (su cui il Dipartimento ha fornito indicazioni esplicative rispettivamente con circolare n. 333-A/9802.B.B.5.5 del 7 aprile 2000 e n. 333-A/9807.B.6 del 24 gennaio 2003) e, da ultimo, dal d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170.

Su alcuni aspetti applicativi inoltre, si è recentemente espressa la Commissione Paritetica, di cui all'art. 29, co. 3, d.P.R. 164/2002 nella riunione del 9 aprile 2008.

Ciò premesso, al fine di agevolare gli Uffici periferici nel consentire la fruizione del diritto in argomento, il Ministero ha ritenuto utile fornire, con particolare attenzione agli aspetti sopra elencati, indicazioni e nuovi spunti interpretativi in merito alla disciplina dettata dalle citate disposizioni ed anche alla luce delle recenti e rilevanti innovazioni intervenute nel settore di riferimento, nonché, da ultimo, delle decisioni assunte dalla Commissione Paritetica.

• Ambito territoriale di applicazione del diritto alle "150 ore".

Come già chiarito nella circolare 7 aprile 2000, n. 333-A/9802.B.B.5.5, il diritto spetta a prescindere dall'attivazione, nella stessa sede in cui il dipendente presta servizio, del medesimo corso che questi intende frequentare. Al riguardo deve intendersi per sede di servizio il comune in cui il dipendente presta servizio.

Tale presupposto, tuttavia, rileva unicamente ai fini del computo, nelle 150 ore, di quelle occorrenti per raggiungere la località ove il corso si svolge. Infatti, nel caso in cui i predetti corsi non siano attivati nella sede di servizio, il tempo necessario per il raggiungimento della località ove gli stessi si svolgono e quello occorrente per il rientro in sede vanno conteggiati nei citato monte ore, nella misura di sei ore per ogni giorno di viaggio.

Detti criteri non potranno, invece, trovare applicazione nell'ipotesi di partecipazione a corsi fuori sede, laddove siano attivati analoghi corsi nella stessa sede di servizio. In tal caso, per il tempo occorrente allo spostamento, si potrà ricorrere alla disciplina del congedo ordinario o dei permessi brevi di cui all'art. 17, d.P.R. 395/1995.

Infine, in sede di Commissione Paritetica, nella seduta del 9 aprile scorso, è stato stabilito che il diritto in questione può essere fruito anche per la frequenza di corsi che si svolgono all'estero, purché presentino le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

• Titolari del diritto alle "quattro giornate" per la preparazione degli esami".

In base al tenore letterale dell'art. 16 d.P.R. 170/2007, le previste "quattro giornate" sono destinate alla preparazione

"dell'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado nonché degli esami universitari e post-universitari" escludendo, pertanto, tutte le altre tipologie di corsi, anche se danno titolo alla fruizione delle 150 ore previste dall'art. 78 d.P.R. 782/1985 e successive integrazioni e modificazioni.

• Esami non sostenuti.

Il presupposto legittimante la titolarità del diritto è l'aver effettivamente sostenuto gli esami stessi, quale che ne sia l'esito finale.

Ne consegue che anche l'esame che abbia prodotto un esito negativo legittima il diritto in argomento, purché documentato.

A tal proposito la Commissione Paritetica ha precisato che è possibile fruire nuovamente del diritto alle quattro giornate antecedenti l'esame, di cui all'art. 22 d.P.R. 164/2002, ai fini della ripetizione della prova non superata.

Nel caso in cui, invece, il dipendente non si sia presentato a sostenere l'esame, le quattro giornate antecedenti l'esame ed il congedo straordinario per il giorno in cui lo stesso è stato sostenuto, dovranno essere commutati in congedo ordinario, essendo venuto meno il presupposto legittimante alla fruizione del diritto.

Si precisa, infine, che la mera attestazione di presenza nella sede d'esame, senza tuttavia aver sostenuto l'esame stesso, non dà titolo alle quattro giornate per la preparazione, né al suddetto giorno di congedo straordinario.

• Modalità di fruizione dei permessi studio.

Giova ribadire, preliminarmente, che il diritto è da ritenersi riferito all'anno solare nella misura di 150 ore di permessi retribuiti, il cui eventuale residuo, in termini di ore non utilizzate, non è cumulabile con il monte ore relativo all'anno successivo.

I dipendenti che intendono avvalersene dovranno rinnovare annualmente la richiesta, corredandola con idonea documentazione che comprovi la regolare posizione amministrativa con l'Università.

A tale ultimo proposito si sottolinea che per quei dipendenti i quali, avendo sostenuto tutti gli esami, debbano unicamente discutere la tesi di laurea, sarà sufficiente la produzione di un'attestazione, rilasciata dalla segreteria didattica della facoltà frequentata, che indichi la data della sessione di discussione.

In merito alle modalità di fruizione, si precisa che, come statuito dalla Commissione Paritetica, potranno essere concesse in forma cumulativa le ore richieste, sia per la frequenza di lezioni in senso stretto, sia per far fronte ad impegni diversi, anche connessi alla preparazione della tesi di laurea (come i colloqui con docenti e/o assistenti universitari), previa presentazione di apposita istanza almeno due giorni prima.

Resta fermo l'onere di documentazione delle esigenze a carico dell'interessato e la necessaria coincidenza degli impegni citati con l'orario di servizio.

Con particolare riguardo alla prepara-

zione della tesi di laurea, inoltre, si fa presente che, alla stregua degli altri esami del corso di laurea, possono essere concesse le quattro giornate immediatamente precedenti la data della discussione, nonché il giorno di congedo straordinario per esame per il giorno stesso.

Si ritiene, invece, che non rientri nell'ambito di applicazione del citato beneficio l'attività di mero studio, né, in generale, quella di ricerca presso biblioteche, in quanto dette attività possono essere svolte anche al di fuori dell'orario di servizio.

Si soggiunge, infine, che per comprovare gli impegni per la preparazione della tesi di laurea, così come previsto per la frequenza delle lezioni, è necessaria la produzione di un attestato di partecipazione o di presenza, rilasciato, di volta in volta, dalla segreteria didattica dell'istituto presso il quale le attività in parola si sono svolte.

• Limiti alla fruibilità del diritto e NON applicabilità dell'aliquota del 3%.

Per il personale della Polizia di Stato non sussistono limiti prefissati di natura quantitativa alla fruibilità del diritto, la cui fruizione deve essere consentita in presenza dei requisiti normativamente prescritti, purché, peraltro, non ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio. L'eventuale diniego per esigenze di servizio dovrà essere adeguatamente motivato.

Infine, per far fronte alle sempre più frequenti richieste di fruizione del diritto in argomento da parte dei dipendenti, anche a seguito di convenzioni stipulate dall'Amministrazione con alcune Università italiane, si fa rilevare l'opportunità, qualora nello stesso ufficio, reparto o istituto più dipendenti chiedano tale permesso, di prevedere criteri di "rotazione" che consentano ai dipendenti medesimi la fruizione dei permessi in modo equanime.

• Documentazione idonea a comprovare esami sostenuti ed attività didattiche in genere.

Per attestare l'iscrizione ai corsi che si intendono frequentare, si ritiene sufficiente una dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 445/2000.

Al fine, invece, di comprovare l'avvenuta frequenza delle lezioni di un corso di studi o lo svolgimento di attività ad esso connesse, si ritiene necessaria la produzione di un attestato di partecipazioni e di presenza, rilasciato, di volta in volta, dalla segreteria didattica dell'Istituto presso il quale il corso si svolge.

• Corsi "on-line".

In primo luogo giova ribadire il principio, espresso anche nella circolare n. 333-A/9802.B.B.5.5, del 7 aprile 2000, secondo cui l'utilizzazione delle 150 ore è subordinata all'assoluta necessità di assolvere agli impegni in questione esclusivamente durante l'orario di servizio.

Come noto, i corsi svolti in modalità cd. "on-line" si basano su una metodologia didattica appositamente concepita per far fronte alle più disparate esigenze personali, che non implicando necessaria-

mente lo svolgimento delle lezioni in orari tassativamente stabiliti, consente, al contrario, un ampio margine di personalizzazione dei programmi didattici da parte degli erudenti.

In tali casi deve ritenersi, pertanto, mancante il presupposto della necessaria concomitanza fra l'orario delle lezioni e l'orario di servizio e, di conseguenza, anche la possibilità di fruire delle 150 ore.

Viceversa, appare ammissibile la possibilità di fruire anche in tali ipotesi, del congedo straordinario per esame, sempre che i relativi esami, da sostenersi di persona secondo le metodologie "ordinarie" e non già attraverso i moderni sistemi multimediali (quali ad es. l'utilizzo di e-mail ecc.), siano finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dall'art. 78 del D.P.R. n. 782/85 e successive integrazioni e modificazioni.

Contrariamente, in presenza di corsi universitari o post-universitari che, oltre alle consuete metodologie didattiche, si avvalgano, per mere esigenze logistiche, dello strumento delle lezioni in "tele conferenza", il Dipartimento ritiene che queste ultime possano essere considerate alla stregua delle altre lezioni e dar titolo alla fruizione di permessi studio, sempre che vi sia la necessaria coincidenza dell'orario di svolgimento con quello di servizio.

In quest'ultimo caso, per comprovare l'avvenuta partecipazione ad una lezione in tele-conferenza, il dipendente dovrà produrre idonea documentazione.

Iniziativa territoriali

Allo scopo di proseguire l'attività di sensibilizzazione del Governo e quale sostegno alle iniziative nazionali, per fare in modo che si inverta la linea finora seguita di tagliare i fondi per la sicurezza, alle strutture territoriali Siulp è stato chiesto di interessare formalmente i rappresentanti di maggioranza ed opposizione degli organi elettivi territoriali (consigli comunali, provinciali e regionali) perché presentino ordini del giorno che affrontino l'argomento dei tagli alla sicurezza e gli effetti che ciò potrà produrre sulle rispettive realtà territoriali. È stato chiesto altresì di trasmettere alla Segreteria nazionale le delibere eventualmente adottate dai citati consigli perché possano essere utilizzate nell'ambito delle azioni in corso in sintonia con gli altri sindacati ed i Cocer; iniziative che proseguiranno non solo nei prossimi giorni ma anche a partire dal mese di settembre, durante la fase di predisposizione ed approvazione della Finanziaria 2009.

• FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

Detrazione canone locazione ammessa senza eccezioni

L'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 200/E/2008) ha reso noto che sono possibili le detrazioni dei canoni di locazione anche se il contratto non riporta gli estremi di legge o se è stato stipulato prima dell'entrata in vigore della legge 431/1998 e automaticamente prorogato per gli anni successivi.

In particolare nel testo dell'Agenzia è stato stabilito che c'è la possibilità di usufruire della detrazione in tutti i seguenti casi: contratto stipulato prima dell'entrata in vigore della legge 431/1998, ai sensi della legge 392/1978 e automaticamente prorogato per gli anni successivi; contratto stipulato prima dell'entrata in vigore della legge 431, ai sensi della legge 359/1992 e automaticamente prorogato per gli anni successivi; contratto stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 431, senza che si faccia riferimento alla stessa; contratto stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 431, ma con riferimento a norme previgenti (legge 392/1978 o 359/1992).

L'annullamento in autotutela va sempre congruamente motivato da parte della P.A.

Con la sentenza Sez. II bis, 20/06/2008, n. 6078) il TAR del Lazio torna ad occuparsi dei limiti e delle caratterizzazioni del provvedimento di annullamento adottato dalla P.A. in via di c.d. autotutela - reclusi, d'ufficio - così come disciplinato (a seguito delle riforme introdotte dalla L. n. 15/2005) dalle disposizioni recate dall'art. 21-nonies della L. n. 241/90. Nello specifico, un Comune aveva provveduto ad annullare due permessi di costruire rilasciati ad una ditta,

ed a mezzo dei quali autorizzava, previo cambio di destinazione d'uso, la realizzazione di un capannone. Tale provvedimento, adottato dal responsabile del Servizio con un'unica ordinanza, veniva motivato (in estrema sintesi) sulla scorta di un evidenziato contrasto tra i permessi di costruire rilasciati e la disciplina urbanistica vigente, con particolare riferimento alle NTA del PRG. Lo stesso veniva ritualmente impugnato dalla società destinataria, oltre che per motivi di violazione e/o falsa applicazione della disciplina regionale applicabile alla fattispecie concreta (L.R. Lazio 12/08/1996, n. 34 e s.m.i.), nonché per vizi di eccesso di potere per travisamento dei fatti, soprattutto per violazione degli artt. 21-quinquies, 21-octies e 21-nonies della L. n. 241 del 1990 e s.m.i., oltre che per eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti, "in mancanza di una motivazione specifica in ordine all'interesse pubblico attuale all'annullamento in autotutela ed in presenza, invece del preventivo parere ASL rilasciato ai fini della richiesta dei titoli abilitativi".

Orbene, proprio in riferimento a tali ultimi censuri, i Giudici chiariscono - in via di preliminare inquadramento - come con l'introduzione del Capo IV-bis ad opera della L. n. 15/2005, nella specie con l'art. 21-nonies, "il legislatore, per la prima volta, detta norme in tema di autotutela amministrativa, recependo i principi e la prassi formati in assenza di una disciplina normativa". Tra questi, la regola che ritiene come "il provvedimento di annullamento in autotutela costituisce la manifestazione della discrezionalità dell'Amministrazione, che non è obbligata a ritirare gli atti illegittimi o inopportuni, ma deve valutare, di volta in volta, se esista un interesse pubblico alla loro eliminazione, diverso dal semplice ristabilimento della legalità violata". Interesse pubblico che non viene esplicitato dalla norma, ma che deve essere ricavato dalla stessa P.A. - appunto, volta per volta - attraverso un'attività di "comparazione tra l'interesse pubblico e gli interessi dei destinatari e dei controinteressati"; il tutto, tenendo nella debita considerazione anche le circostanze che il provvedimento da annullare possa avere prodotto effetti favorevoli, e che sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo, sufficiente ad ingenerare un legittimo affidamento nell'interessato. Tali elementi - infatti - i quali integrano la nozione di "stabilità della situazione vetuasi a creare", possono costituire un limite al corretto esercizio del potere di autoannullamento, anche in quanto inerenti al raggiungimento delle altre, e parimenti rilevanti, esigenze di "certezza del diritto". Così, in una possibile comparazione delle esigenze volte ad intempestivo, e pregiudizievole, annullamento, e di quelle sottese alla conservazione, l'Amministrazione deve "preferire una soluzione che contemperi la necessità del ripristino della legittimità e gli altri interessi concorrenti".

Detta comparazione, a detta della sentenza in commento (e della dottrina unanime), non va solo operata, ma - ed in ogni caso - anche evidenziata, proprio a mezzo dell'atto di autoannullamento, così come statuito dal generale obbligo di (congrua) motivazione dei provvedimenti amministrativi (specie quelli a contenuto

"negativo"), e come affermato, nello specifico, dalla giurisprudenza (ex multis, Cons. St., sez. IV, 7.11.02, n.6113, cit.; TAR Lazio, Latina, 12.1.01, n. 81, cit.). Anche in ordine alla problematica del tempo, il disposto dell'art. 21-nonies, che parla, genericamente, di "termine ragionevole", va interpretato a valutato caso per caso, procedendo ad un'attenta disamina di tutti gli elementi che caratterizzano la fattispecie concreta. Tutti i predetti elementi, conclude il TAR Lazio, debbono essere considerati da parte dell'Amministrazione nel processo comparativo degli interessi, e resi evidenti al destinatario sotto la veste della formale motivazione, sotto pena dell'illegittimità del provvedimento di annullamento stesso.

AL VIA IL 112 NUMERO UNICO EUROPEO PER CHIAMATE EMERGENZA

È partito alle 23.00 di ieri sera, dalla provincia di Salerno, il progetto «112 Numero Unico Europeo», in ottemperanza alla direttiva comunitaria del 2003. Il servizio, spiega una nota, sarà disponibile per tutte le chiamate di emergenza e soccorso da parte di cittadini italiani e stranieri sia che vengano effettuate dalla rete di telefonia fissa (solo per alcuni distretti telefonici della provincia) che da telefonia cellulare. Le chiamate di emergenza saranno smistate, al 50%, tra le Centrali Operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, attraverso un sistema automatico gestito da Telecom. Il «112 NUE» consentirà alle Centrali della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri di disporre del numero di telefono del chiamante, conoscere il gestore telefonico da cui proviene la chiamata e ricevere entro 7 secondi dall'inizio della conversazione la localizzazione del chiamante.

Con tale servizio l'Unione Europea mira alla massima collaborazione ed efficienza delle Forze di Polizia presenti nei territori degli Stati dell'Unione e per l'Italia di garantire al cittadino italiano e straniero un pronto intervento coordinato tra la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri. Fin da ora, a tutti coloro che si recheranno in vacanza all'estero in un paese dell'UE basterà ricordare solo questo numero unico il 112 che potrà essere composto da qualsiasi utenza telefonica degli stati dell'Unione. Per tutte le chiamate in lingua straniera al 112 NUE è stato attivato il sistema di audio-multiconferenza a tre fra il cittadino straniero che chiama, l'operatore di Polizia e un operatore multilingue con funzioni di traduttore simultaneo.

Occorre sottolineare che le conversazioni in lingua a tre seguono la chiamata quando quest'ultima proveniente da numero 112 NUE venga indirizzata al numero di emergenza sanitaria del 118. Rimangono comunque attivi, in questa fase iniziale, conclude la nota, sia il 112 che il 113, dando la possibilità al cittadino italiano o straniero di continuare ad utilizzarli.

Medico devia paziente in studi privati? È abuso d'ufficio

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 27936/2008) ha stabilito che commette il delitto di abuso d'ufficio il medico che indirizza i pazienti

presso un'ambulatorio privato perchè nella struttura sanitaria pubblica non c'erano le apparecchiature necessarie. In particolare, gli Ermellini hanno precisato che "la condotta del medico specialista di una struttura pubblica, il quale per conseguire un vantaggio patrimoniale, in violazione del dovere di astensione di cui all'art. 6 del d.m. 31 marzo 1994, indirizzi un paziente verso il laboratorio di cui egli sia socio, per l'espletamento di un esame che si sarebbe potuto eseguire anche presso una struttura pubblica della stessa città, integra il delitto di abuso di ufficio".

Secondo gli Ermellini, è del tutto irrilevante "ai fini della sussistenza del delitto de quo, la circostanza che l'imputato fosse autorizzato ad esercitare attività professionale privata extramuraria in due ambulatori, uno dei quali sito nel territorio [...], tenuto conto che tale 'licenza' non lo esimeva affatto dall'assicurare sempre l'interesse della Pubblica Amministrazione dalla quale dipendeva".

"La prospettata attenuazione dell'obbligo di 'fedeltà' e di 'non concorrenza' - ha aggiunto la Corte - non può essere infatti paradossalmente dilatata sino a comprendere l'intenzionale e provocato sviamento dei pazienti (in violazione dell'obbligo di astensione), i quali invece, in un auspicabile e nella specie non realizzato quadro di ricercata liceità, dovevano essere 'inviati' in uno dei vicini Presidi ospedalieri, dotati appunto dello strumento ritenuto dal Dr. [...] funzionale per il completamento dell'intervento diagnostico - terapeutico di competenza".

Ritardi nell'erogazione delle indennità di specialità: interessati i Ministri competenti

Come noto il Dipartimento della pubblica sicurezza ha sottoscritto convenzioni con società come Autostrade per l'Italia, Ferrovie dello Stato Spa e Poste Italiane Spa che prevedono tra le altre cose il versamento di indennità agli appartenenti alla Polizia di Stato impegnati in particolari servizi. Tali somme, tuttavia, a causa di un farraginoso meccanismo di trasferimento delle risorse, erogate tempestivamente dalle società, giacciono a lungo presso il Ministero dell'economia e finanze per giungere agli interessati con ritardi che giungono ad essere di anni. Il Siulp ha pertanto interessato il Ministro dell'economia e finanze, quello della funzione pubblica e quello dell'interno affinché il meccanismo venga reso congruo ai principi di efficienza e buona amministrazione cari al Governo ed in particolare a detti ministri.

Attribuzione dei sei scatti stipendiali D.Lgs. 165/97

A parziale modifica della Nota Operativa n.6 dell'8/5/07, che ha fornito chiarimenti in merito ai riflessi contributivi dei benefici previsti dall'art.4, del Decreto Legislativo n.165/97, si forniscono ulteriori precisazioni. A decorrere dall'1/1/98 è destinatario dell'attribuzione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art.4, comma 1 del D. Lgs n.165/97 anche il personale che cessa dal servizio a domanda "previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito".

COLLEGAMENTO SIULP

Quindicinale di Informazione
Sindacale edito dal
Sindacato Italiano Unitario
Lavoratori Polizia

Anno 13
N. 15 - 1 Agosto 2008
N. 16 - 15 Agosto 2008

Direttore Responsabile
GEROLAMO GRASSI

Direttore Editoriale:
INNOCENTE CARBONE

Consulenti di Redazione
GIUSEPPE IAFFALDANO
MICHELE SARACINO - PAOLO ZINI
RAFFAELE TATOLI - LUIGI ROMITA
FORTUNATO FORTUNATO

Ha collaborato a questo numero:
F. ROMANO

Reg. Trib. Bari N. 1278
Redazione: Via Murat, 4 - Bari
Tel. 080/5291165 - 5232702
Telefax 080/5751068
Internet: www.siulp.it
E-Mail: siulp.bari@tin.it - bari@siulp.it

Stampa: Mediaservice di A. Coppolecchia
Vico Tresca, 4A - Valenzano (Ba)
E-mail: mediaservice3@simail.it
Tel./Fax 080.2040077

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.